

19-7-1997

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 167

modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, per gli interventi di riparazione e/o ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma del 7 e 11 maggio 1984 anche per anticipazioni sugli oneri di progettazione ancorché relativi ad immobili ancora non oggetto di finanziamento.

## Art. 4-bis.

Interventi urgenti ed indifferibili connessi al risanamento dell'area di Secondigliano interessata dall'evento disastroso del 23 gennaio 1996 ed al superamento della relativa fase di emergenza.

1. Per l'attuazione e il completamento degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 310, convertito dalla legge 29 luglio 1996, n. 401, il sindaco di Napoli, o suo delegato, è autorizzato ad approvare i progetti di demolizione dei fabbricati danneggiati ovvero esposti a situazioni di rischio e di quelli che possono costituire ostacolo all'attuazione di un programma organico di risanamento edilizio, urbanistico ed ambientale della zona, nonché di ricostruzione di nuovi fabbricati, con conseguente acquisizione di questi ultimi al patrimonio indisponibile del comune, al fine di provvedere al superamento della fase di emergenza ed al reinserimento dei nuclei familiari e degli esercenti attività commerciali e/o artigianali già sgombrati e quelli che tuttora occupano i fabbricati da demolire.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, fermo restando il contributo previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 310, convertito dalla legge 29 luglio 1996, n. 401, e rimanendo ogni ulteriore onere a carico del comune di Napoli, il sindaco o suo delegato può procedere, nei limiti delle disponibilità del bilancio comunale, all'occupazione ed espropriazione degli immobili occorrenti può operare anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento. Con ordinanze del Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile saranno individuate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ulteriori deroghe ove necessarie.

## Art. 4-ter

## Disposizioni finanziarie

1. All'articolo 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, sono apportate le modifiche di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

2. Il secondo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: «I mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti in base a leggi speciali che prevedono l'ammortamento a totale carico dello Stato e per i quali gli enti locali mutuatari non abbiano dato inizio ai lavori entro un triennio dalla concessione o abbiano dichiarato l'impossibilità all'esecuzione dell'opera, con decreto del Ministro del tesoro, adottato di concerto con il Ministro competente

in materia, sono revocati, ovvero devoluti allo stesso soggetto mutuatario per il finanziamento totale o parziale di altre opere pubbliche urgenti».

3. All'ultimo periodo del comma 3, dopo le parole: «comunità montane,» sono inserite le seguenti: «consorzi tra enti locali; aziende speciali e società a prevalente capitale pubblico locale.»

## Art. 4-quater.

## Provvidenze per la provincia di Latina

1. Alle imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere, di servizi, turistiche e della pesca i cui impianti risultino danneggiati o distrutti dalle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito la provincia di Latina nel mese di ottobre 1991, le quali non abbiano già fruito delle provvidenze previste dall'articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 505, è concesso, sulla base dei decreti di riconoscimento dei danni emanati dal prefetto di Latina, un contributo a fondo perduto fino al 30 per cento del valore dei danni accertati, e comunque nel limite massimo di lire 300 milioni. All'erogazione del contributo provvede il prefetto di Latina.

2. Al relativo onere pari a lire 1,5 miliardi per l'anno 1997 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496.

## Art. 4-quinquies.

## Rilocalizzazione di attività produttive collocate in aree a rischio di esondazione

1. I titolari di imprese industriali, artigianali, commerciali, di servizi, turistico-alberghiere con insediamenti ricompresi nelle fasce fluviali soggette a vincolo derivante dalle delibere adottate dal comitato istituzionale delle autorità di bacino del fiume Po ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e dell'articolo 12 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, possono, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, accedere ai crediti agevolati destinati alle attività produttive danneggiate dagli eventi alluvionali che hanno colpito l'Italia settentrionale nel novembre 1994, di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, successive modificazioni, allo scopo di rilocalizzare in condizioni di sicurezza la propria attività al di fuori delle citate fasce fluviali, nell'ambito del territorio del medesimo comune o di altri comuni distanti non più di trenta chilometri, nel limite delle risorse residue assegnate al Mediocredito centrale S.p.a. e alla Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa ai sensi dei citati articoli 2 e 3 del decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995.

2. I finanziamenti ricomprendono gli oneri di acquisizione di aree idonee, di realizzazione degli insediamenti e di trasferimento delle attrezzature e degli impianti pro-

19-7-1997

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 167

duttivi, nonché delle abitazioni funzionali all'impresa stessa nel limite della pari capacità produttiva nonché di demolizione e di ripristino delle aree dismesse. Tali finanziamenti sono concessi fino al 95 per cento per spesa prevista non superiore a lire due miliardi, fino al 75 per cento per spesa prevista non superiore a lire dieci miliardi e fino al 50 per cento per spesa prevista superiore a lire dieci miliardi.

3. I finanziamenti di cui al presente articolo sono concessi anche alle imprese che contestualmente ampliano la propria capacità produttiva o attuano interventi di innovazione tecnologica, fermi restando i relativi oneri a carico dell'impresa medesima.

4. I titolari di imprese industriali, commerciali, artigianali e di servizi di cui al comma 1, che abbiano fruito dei finanziamenti previsti dal decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995, e successive modificazioni, in quanto danneggiate dagli eventi alluvionali del novembre 1994, possono accedere ai finanziamenti di cui al comma 1 ed il precedente finanziamento viene contestualmente estinto con oneri a carico delle disponibilità finanziarie di cui al medesimo comma 1.

5. Le condizioni e le modalità dell'intervento agevolativo del Mediocredito centrale S.p.a. e della Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa sui finanziamenti concessi dalle banche ai sensi del presente articolo sono stabilite, ove non già disciplinate, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile. Per la gestione delle agevolazioni si applica l'articolo 3 della legge 26 novembre 1993, n. 489.

6. I limiti e le condizioni di cui all'articolo 3, comma 214, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e all'articolo 8 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, riguardanti i pagamenti ed i prelevamenti sui conti aperti presso la Tesoreria dello Stato, non si applicano ai fondi pubblici assegnati alla Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa ed al Mediocredito centrale S.p.a.

#### Art. 4-sexies.

Modifica del decreto-legge n. 364 del 1995 in materia di ammissibilità delle dichiarazioni e perizie giurate

1. All'articolo 4-bis del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, e successive modificazioni, al comma 2-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono ammesse, anche se sottoscritte e prodotte oltre la data del 30 giugno 1996, le eventuali dichiarazioni sottoscritte dai venditori dei beni danneggiati di cui al comma 2-quater, le eventuali perizie giurate sul valore di beni mobili danneggiati ai fini della documentazione probatoria di cui al comma 1 dell'articolo 10 della deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,

le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 18 giugno 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 1996, nonché le perizie giurate integrative per il ripristino dei beni immobili danneggiati quando le stesse sono presentate a corredo delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, rese ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sui danni subiti o delle domande rivolte ad ottenere i benefici di cui all'articolo 1 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, presentate regolarmente entro il termine del 30 giugno 1996, o delle domande di ammissione al contributo presentate nei termini e con le modalità previste dagli articoli 6 e 11 della deliberazione citata».

#### Art. 4-septies.

Contributi finalizzati all'acquisizione e al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi e al miglioramento della preparazione tecnica delle associazioni di volontariato di protezione civile.

1. I contributi di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613, possono essere concessi nella misura massima del 70 per cento del fabbisogno e possono sommarsi ad eventuali agevolazioni finanziarie o contributi concessi da altre amministrazioni pubbliche o da privati. L'importo complessivo dei contributi non può superare l'importo della spesa effettivamente sostenuta o da sostenere.

#### Art. 5.

##### Fermo biologico della pesca

1. Per l'anno 1997 il Ministro per le politiche agricole è autorizzato a concedere alle imprese di pesca un premio per il fermo biologico effettuato dalle navi che esercitano la pesca costiera e mediterranea con i sistemi a strascico, draga idraulica e traino pelagico.

2. Per l'attuazione del fermo biologico di cui al comma 1, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 9, commi 1, 5, 6 e 9-bis, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642. Il fermo biologico è effettuato in via obbligatoria nelle acque antistanti i compartimenti marittimi. Durante il periodo di effettuazione del fermo non è consentito l'esercizio della pesca con i sistemi a strascico, draga idraulica e traino pelagico nelle acque antistanti i compartimenti marittimi interessati, anche da parte di unità provenienti da altri compartimenti marittimi; la violazione del predetto divieto comporta la sospensione della validità della licenza di pesca per trenta giorni.

3. Con decreto del Ministro per le politiche agricole, sentita anche la commissione consultiva centrale della pesca marittima, sono fissate le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni del presente articolo e del fermo tecnico della pesca, al fine di consentire un regime ottimale di conservazione delle risorse, nonché la misura

19-7-1997

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 167

del premio per il fermo della pesca di cui al comma 1, nel rispetto dei criteri fissati dal regolamento (CE) n. 3699/93 del Consiglio, del 21 dicembre 1993, come modificato dal regolamento (CE) n. 1624/95 del Consiglio, del 29 giugno 1995.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 81.242 milioni, si provvede, quanto a lire 39.000 milioni, mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e quanto a lire 42.242 milioni, mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41.

5. Le somme da utilizzare in attuazione del presente articolo, a carico dei fondi di cui al comma 4, sono versate in entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

## Art. 6.

*Controlli veterinari straordinari*

1. Il Ministro della sanità è autorizzato a disporre una rilevazione straordinaria di tutti i capi bovini presenti nelle aziende da latte, tramite i servizi veterinari delle aziende unità sanitarie locali, con le modalità stabilite con propria ordinanza, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118. Gli interventi di rilevazione possono essere affidati anche a veterinari liberi professionisti, con compenso di lire 10.000 per ogni allevamento e di lire 300 per ogni capo censito. Al relativo onere, valutato in lire 4 miliardi per l'anno 1997, si provvede, per l'importo di 2 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo utilizzando quota parte dell'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, e, per i restanti 2 miliardi, a carico del Fondo sanitario nazionale, con conseguente riduzione per lo stesso importo, per l'anno 1997, dell'accantonamento destinato all'indennità per l'abbattimento di animali, di cui alla legge 2 giugno 1988, n. 218.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

## Art. 6-bis.

*Bacini imbriferi montani*

1. Il sovracanone previsto dall'articolo 2 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, qualora non venga raggiunta la maggioranza prevista dall'articolo 1, secondo comma, della stessa legge, per la costituzione del consorzio obbligatorio, è versato dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per forza motrice su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Al medesimo capitolo

affluiscono altresì le disponibilità esistenti sul conto corrente fruttifero acceso presso la Banca d'Italia ai sensi della predetta legge n. 959 del 1953.

2. Le somme di cui al comma 1, comprese quelle versate nell'anno 1996, sono riassegnate con decreto del Ministro del tesoro ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, per essere erogate agli enti destinatari, previa ripartizione effettuata dal medesimo Ministero sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

4. A decorrere dall'esercizio 1997, nel caso di cui al comma 1, il sovracanone è versato direttamente ai comuni.

## Art. 6-ter.

*Stabilimento di macellazione e mercati ittici*

1. Il termine di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, è differito al 31 dicembre 1997 per gli stabilimenti che hanno beneficiato del periodo supplementare concesso dal Ministero della sanità in applicazione del comma 9 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, introdotto dall'articolo 1, comma 9, del decreto del Ministero della sanità del 23 novembre 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 157 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, a condizione che gli interessati dimostrino di avere iniziato, entro il termine dello stesso periodo supplementare, a conformarsi ai requisiti fissati dal citato decreto legislativo n. 286 del 1994 e di non aver potuto rispettare il medesimo termine supplementare per motivi che non sono loro imputabili.

2. Il termine del 30 giugno 1997, previsto dall'articolo 19, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, come sostituito dall'articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, è prorogato al 31 dicembre 1997.

3. Il termine del 31 dicembre 1995, previsto al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531, già differito dall'articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, è ulteriormente differito, limitatamente agli impianti collettivi per le aste ed ai mercati ittici all'ingrosso, al 31 dicembre 1997.

## Art. 7.

*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

97A5716

PAGINA BIANCA

**Allegato E**

**Protocollo d'intesa sottoscritto il 30.3.1996**  
per l'attuazione del D.L. 19.3.1996, n. 134, poi, con successive  
reiterazioni divenuto D.L. n. 486/96 convertito con legge n. 582/96



# Ministero del Bilancio edella Programmazione Economica

## PROTOCOLLO DI INTESA

Risanamento dei siti industriali dell'area di Bagnoli ai sensi del decreto legge del 19/3/1996 n. 134  
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20/3/1996 n. 67,  
reiterativo del decreto legge n. 27 del 19/1/1996

### CONSIDERATO CHE:

in conseguenza della cessazione, in attuazione delle decisioni CECA 89/218 e 94/259, dell'attività siderurgica e dell'attività già svolta dall'ETERNIT, occorre provvedere al risanamento ambientale dell'area industriale di Bagnoli, ai sensi del decreto legge del 19/3/96 n. 134 reiterativo del decreto legge n. 27 del 19/1/1996, con priorità e urgenza per l'elevato rischio ambientale e la grave crisi produttiva ed occupazionale della predetta area, come rilevato nei Protocolli di intesa del 5 novembre 1993 e 9 marzo 1994 sottoscritti dai Ministri interessati, dal Presidente della Regione Campania, dal Comune di Napoli e dall'IRI;

VISTO il decreto legge del 19/3/1996 n. 134 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20/3/1996 n. 67, reiterativo del decreto legge n. 27 del 19/1/1996;

### PREMESSO CHE:

- il CIPE, con deliberazione del 13 aprile 1994, nell'ambito del procedimento di applicazione di cui all'articolo 4 della legge 18 aprile 1994 n. 80, ha dato avvio al programma triennale di interventi 1994 - 1996, individuando i progetti attuativi per ciascuna azione di sviluppo fra i quali è ricompreso il progetto di bonifica e risanamento dei siti industriali dismessi nell'area di Bagnoli;
- il CIPE, con successiva deliberazione del 20 dicembre 1994, ha approvato il progetto di "Piano di recupero ambientale - Progetto delle operazioni tecniche di bonifica dei siti industriali dismessi nella zona ad elevato rischio ambientale dell'area di crisi produttiva e occupazionale di Bagnoli" determinando in lire 343.136 milioni il costo complessivo delle operazioni di smantellamento degli impianti e di risanamento ambientale e quantificando in lire 261.540 milioni il concorso pubblico per la realizzazione dei predetti interventi;



## *Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica*

- la Regione Campania con deliberazione della Giunta regionale dell'11 aprile 1995, n. 2174, ha recepito la suddetta deliberazione del CIPE del 20 dicembre 1994;
- il CIPE, con la citata deliberazione del 20 dicembre 1994, ha impegnato il Ministero dell'Ambiente ad espletare le attività occorrenti per la predisposizione e la successiva approvazione del piano di risanamento ambientale dell'area di Bagnoli, quale parte integrante a stralcio, del piano di disinquinamento per il risanamento dell'area ad elevato rischio di crisi ambientale della provincia di Napoli, in conformità all'articolo 7 della legge 9 luglio 1986, n. 349, come modificato dall'articolo 6 della legge 28 agosto 1987 n. 305;
- il Ministero dell'Ambiente ha approvato le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'attuazione del progetto sopra richiamato e di cui al decreto del Presidente della Repubblica dell'8 giugno 1995;
- con decreto del 21 dicembre 1995 il Ministro dell'Ambiente ha approvato il piano di risanamento dei siti industriali e delle aree demaniali prospicienti, compresa quella marina, dell'area di Bagnoli;
- con decreto legge del 19/3/1996 n. 134 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20/3/1996 n. 67, reiterativo del decreto legge n. 27 del 19/1/1996, è stato individuato l'IRI S.p.A. quale soggetto responsabile della realizzazione degli interventi di cui al più volte richiamato progetto ed è stato previsto che gli interventi si svolgano sulla base del piano specifico predisposto dal Ministero dell'Ambiente secondo le prescrizioni del citato DPR 8 giugno 1995, approvato con D.M. del 21 dicembre 1995;
- fanno parte integrante del richiamato progetto sia il piano di risanamento predisposto dal Ministero dell'Ambiente sia le prescrizioni tecniche approvate con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1995, secondo le quali il citato piano di risanamento è stato definito.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

TRA

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA,  
IL MINISTRO DEL TESORO, IL MINISTRO DELL'AMBIENTE, LA REGIONE  
CAMPANIA, LA PROVINCIA DI NAPOLI, IL COMUNE DI NAPOLI E L'IRI

SI CONVIENE QUANTO SEGUE



# Ministero del Bilancio edella Programmazione Economica

## ART. 1 (Premesse)

Le premesse sono parte integrante del presente Protocollo.  
Al presente protocollo si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di appalti di opere pubbliche, ove ne ricorrano presupposti e condizioni.

## ART. 2 (Trasferimento dei fondi)

1. Il Ministro del Tesoro, mediante le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui, ai sensi dell'art. 1, comma 7 del decreto legge del 19/3/1996 n. 134, reiterativo del decreto legge n. 27 del 19/1/1996, entro quaranta giorni dalla sottoscrizione del presente protocollo, provvede ad istituire l'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica, destinato alla gestione delle somme da conferire all'IRI a norma del comma 3 del citato articolo 1, al quale iscrive le risorse di cui alle lettere a), b) e c) dello stesso comma 3.
2. Entro il medesimo termine di cui sopra, il Presidente della Giunta regionale della Campania provveda a versare al bilancio dello Stato, Capo XXIV, Cap. 3.655, la somma di cui al menzionato articolo 1, comma 3, lett. a) del decreto legge del 19/3/1996 n. 134.

## ART. 3 (Ripartizione risorse finanziarie)

1. Per coprire il costo complessivo dell'intervento quantificato in lire 343.136 milioni si provvederà secondo le seguenti ripartizioni:

- a) lire 81.596 milioni a carico di fondi dell'IRI o di proprie Società controllate;
- b) lire 171.540 milioni, a carico dei fondi di cui all'articolo 4 della legge 18 aprile 1994, n. 80, già trasferiti alla Regione Campania e lire 90.000 milioni a carico dei fondi di cui all'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305 che saranno erogati all'IRI - a titolo di concorso pubblico negli oneri derivanti dall'attuazione del piano di risanamento ambientale di cui all'art. 1 del richiamato decreto legge n. 134 del 19/3/1996, reiterativo del decreto legge n. 27 del 19/1/1996 del Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica secondo le modalità di cui al successivo articolo 4.





## *Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica*

2. A completamento degli interventi di cui al progetto "Piano di recupero ambientale - Progetto delle operazioni tecniche di bonifica dei siti industriali dismessi nella zona ad elevato rischio ambientale dell'area di crisi produttiva ed occupazionale di Bagnoli", eventuali economie accertate in sede di collaudo finale dei lavori non saranno erogate all'IRI e saranno destinate alle operazioni di risanamento ambientale dell'area costiera adiacente al sito interessato dal predetto progetto da realizzarsi dagli organismi competenti.
3. Si stabilisce che eventuali cofinanziamenti comunitari ottenuti dalla Regione Campania per interventi di risanamento dei siti industriali di Bagnoli resteranno acquisiti al bilancio della Regione stessa.

### ART. 4 (Erogazioni)

L'onere previsto a carico dello Stato a titolo di concorso negli oneri derivanti dall'attuazione del piano di risanamento ambientale di cui all'art. 1 del Decreto legge del 19/3/1996 n. 134 reiterativo del decreto legge n. 27 del 19/1/1996, quantificato in complessive lire 261.540 milioni, deve intendersi fisso, non rivalutabile e in nessun caso suscettibile di aumento, anche se i lavori predetti dovessero subire variazioni in aumento, qualunque ne sia il motivo.

L'erogazione del concorso pubblico a favore dell'IRI sarà disposta dal Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica secondo le seguenti modalità:

- a) la 1<sup>a</sup> rata, pari al 15% dell'importo di lire 261.540 milioni, successivamente alla notificazione dell'attestazione della Commissione di esperti di cui all'art. 1, comma 4, del decreto legge del 19/3/1996 n. 134, reiterativo del decreto legge n. 27 del 19/1/1996 secondo la quale è stato raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori il cui importo risulti non inferiore al 10% del costo complessivo di tutte le attività previste dal citato decreto;
- b) la 2<sup>a</sup> rata, pari al 15% dell'importo di lire 261.540 milioni, successivamente alla notificazione dell'attestazione della citata Commissione di esperti, secondo la quale è stato raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori il cui importo risulti non inferiore al 20% del costo complessivo di tutte le attività previste all'art. 1 del decreto legge del 19/3/1996 n. 134 reiterativo del decreto legge n. 27 del 19/1/1996;



# *Ministero del Bilancio edella Programmazione Economica*

- c) la 3<sup>a</sup> rata, pari al 15% dell'importo di lire 261.540 milioni, successivamente alla notificazione dell'attestazione della richiamata Commissione di esperti, secondo la quale è stato raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori il cui importo risulti non inferiore al 30% del costo complessivo di tutte le attività previste all'art. 1 del decreto legge del 19/3/1996 n. 134 reiterativo del decreto legge n. 27 del 19/1/1996;
- d) la 4<sup>a</sup> rata pari al 15% dell'importo di lire 261.540 milioni, successivamente alla notificazione dell'attestazione della Commissione di esperti di cui all'art. 1, comma 4, del decreto legge del 19/3/1996 n. 134, reiterativo del decreto legge n. 27 del 19/1/1996 secondo la quale è stato raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori il cui importo risulti non inferiore al 50% del costo complessivo di tutte le attività previste dal citato decreto;
- e) la 5<sup>a</sup> rata, pari al 15% dell'importo di lire 261.540 milioni, successivamente alla notificazione dell'attestazione della citata Commissione di esperti, secondo la quale è stato raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori il cui importo risulti non inferiore al 65% del costo complessivo di tutte le attività previste all'art. 1 del decreto legge del 19/3/1996 n. 134 reiterativo del decreto legge n. 27 del 19/1/1996;
- f) la 6<sup>a</sup> rata, pari al 20% dell'importo di lire 261.540 milioni, successivamente alla notificazione dell'attestazione della richiamata Commissione di esperti, secondo la quale è stato raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori il cui importo risulti non inferiore al 75% del costo complessivo di tutte le attività previste all'art. 1 del decreto legge del 19/3/1996 n. 134 reiterativo del decreto legge n. 27 del 19/1/1996;
- g) la 7<sup>a</sup> rata, a saldo, pari al 5% dell'importo di lire 261.540 milioni, successivamente alla notificazione dell'attestazione della richiamata Commissione di esperti, secondo la quale tutti i lavori relativi alle attività previste all'art. 1 del decreto legge del 19/3/1996 n. 134 reiterativo del decreto legge n. 27 del 19/1/1996, risultino ultimati in conformità del progetto del "Piano di recupero ambientale - Progetto delle operazioni tecniche di bonifica dei siti industriali dismessi nella zona ad elevato rischio ambientale dell'area di crisi produttiva ed occupazionale di Bagnoli", integrato così come specificato all'art. 1 del citato decreto legge del 19/3/1996, n. 134.



# Ministero del Bilancio edella Programmazione Economica

Tutte le erogazioni sopra definite sono effettuate a favore dell'IRI dal Ministero del Bilancio e P.E. a valere sull'apposito capitolo del proprio stato di previsione.

Roma, 30 MAR. 1986

Il Ministro del Bilancio e della P.E.  
(Prof. Mario Arcelli)

*Mario Arcelli*

Il Ministro del Tesoro  
(Dott. Lamberto Dini)

*Lamberto Dini*

Il Ministro dell'Ambiente  
(Ing. Paolo Baratta)

*Paolo Baratta*

Il Presidente della Regione Campania  
(on. Antonio Rastrelli)

*Antonio Rastrelli*

Il Presidente della Provincia di Napoli  
(Dr. Amato Lambertini)

*Amato Lambertini*

Il Sindaco di Napoli  
(On. Antonio Bassolino)

*Antonio Bassolino*

Iri SpA  
(Dr. Michele Tedeschi)

*Michele Tedeschi*

30 MAR. 1986

PAGINA BIANCA

**Allegato F**

**Legge 23.12.1998, n. 448**

che, al comma 43 dell'art. 31 dispone che il Comitato di Coordinamento individui i manufatti industriali da conservare a memoria storica del passato industriale del Sito

PAGINA BIANCA

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale", n. 302 del 29 dicembre 1998 - Serie generale

Sp. diz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b  
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 29 dicembre 1998

SI PUBBLICA TUTTI  
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 05801

N. 210/L

LEGGE 23 dicembre 1998, n. 448.

**Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.**

LEGGE 23 dicembre 1998, n. 449.

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1999).**

sconto in favore del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il successivo riutilizzo in favore degli interventi di cui al presente comma. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla rideterminazione delle procedure e delle modalità di erogazione dei contributi in conformità con le disposizioni di cui al presente comma.

#### Art. 31.

##### *(Norme particolari per gli enti locali)*

1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 1999 degli enti locali è prorogato al 31 gennaio 1999. È altresì differito al 31 gennaio 1999 il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti il cui termine di scadenza è stabilito contestualmente alla data dell'approvazione del bilancio, relativamente all'anno 1999. Per gli anni successivi i termini predetti sono fissati al 31 dicembre. I regolamenti approvati entro il 31 gennaio 1999 hanno effetto dal 1° gennaio 1999.

2. In relazione alle competenze attribuite alle regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza locale, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è versata alle regioni e province stesse secondo le modalità di cui all'articolo 50, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; le regioni e le province predette provvedono ai trasferimenti finanziari ai comuni nel pieno rispetto dei rispettivi statuti di autonomia e delle loro norme di attuazione; le medesime regioni e province assicurano comunque ai comuni, nel quadro dei rispettivi rapporti finanziari,

l'intero gettito dell'addizionale di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

3. Per gli anni 1998 e 1999 ai comuni che hanno subito minori entrate derivanti dal gettito dell'imposta comunale sugli immobili, a seguito dell'attribuzione della rendita catastale ai fabbricati classificati nel gruppo catastale D, è assegnato un contributo da parte dello Stato commisurato alla differenza tra il gettito, derivante dai predetti fabbricati, dell'imposta comunale sugli immobili dell'anno 1993 con l'aliquota al 4 per mille e quello dell'anno 1998 anch'esso calcolato con l'aliquota al 4 per mille. Il contributo è da intendere al netto del contributo minimo garantito, previsto dall'articolo 36, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per il finanziamento dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale delegate o attribuite ai comuni. A tale fine è autorizzata per gli anni 1998 e 1999 la spesa di lire 15 miliardi per ciascun anno a favore dei comuni. In caso di insufficienza dello stanziamento le spettanze dei singoli comuni sono ridotte in proporzione inversa all'entità della spesa corrente. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Il contributo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, per il finanziamento di lavori ed opere pubbliche nell'area napoletana e palermitana è integrato di un importo pari a lire 40 miliardi per l'anno 1998.